PG/2017/254514 del 17/07/2017

affari generali

Da:	Per conto di: tolman@pec.istitutotolman.net <posta-certificata@pec.aruba.it>
Inviato:	venerdì 14 luglio 2017 13:37
A:	protocollo@pec.asllanusei.it
Cc:	A1bis Studio Tolman Ct
Oggetto:	POSTA CERTIFICATA: Richiesta di riattivazione Convenzione Istituto Tolman - ASSL Lanuesi
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (188 KB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Messaggio di posta certificata

Il giorno 14/07/2017 alle ore 13:36:37 (+0200) il messaggio
"Richiesta di riattivazione Convenzione Istituto Tolman - ASSL Lanuesi" è stato inviato da
"tolman@pec.istitutotolman.net"
indirizzato a:
box@istititotolman.net protocollo@pec.asllanusei.it
Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec285.20170714133637.17696.08.1.68@pec.aruba.it

affari generali

Da: Istituto Tolman <tolman@pec.istitutotolman.net>
Inviato: venerdì 14 luglio 2017 13:37
A: protocollo@pec.asllanusei.it
Cc: A1bis Studio Tolman Ct
Oggetto: Richiesta di riattivazione Convenzione Istituto Tolman - ASSL Lanuesi
Allegati: 2017-Convenzione ASSL Lanusei.doc; 2017-Richiesta convenzione ASL4 Lanusei.pdf

Alla c.a. del
Dist.mo Responsabile dell'Uff. Affari Generali
ASSL Lanusei

Gent.mo,
Si invia la presente per richiedere stipula di convenzione per favorire l'espletamento del tirocinio di legge dei nostri specializzandi in psicoterapia cognitivo-comportamentale presso la V. struttura.
L'Istituto Tolman è un ambulatorio clinico di psicoterapia e una Scuola di Specializzazione post-lauream in psicoterapia cognitivo-comportamentale con sede centrale a Palermo, riconosiuta dal MIUR con DM 21/05/2001.

La nostra Scuola è stata convenzionata con l'ASL di Lanusei fino a Febbraio 2017.
Essendosi modificato il Vs. assetto organizzativo, trasmettiamo una bozza di convenzione da visionare, modificabile secondo eventuali schemi di convenzione da Voi in uso.

Nel ringraziare per la cortese attenzione, porgiamo distinti saluti.

dott. Nicola Lo Savio
per la Segreteria Didattica
Istituto Tolman

--
Questa casella PEC accetta solo messaggi PEC, per altre comunicazioni usare box@istitutotolman.net
Istituto Tolman, via Cerda 24, Palermo
< www.istitutotolman.net>
email ordinaria: box@istitutotolman.net
email PEC: tolman@pec.istitutotolman.net

ISTITUTO TOLMAN

LABORATORIO DI SCIENZE COGNITIVO-COMPORTAMENTALI
Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale per Medici e Psicologi
Riconosciuta Dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica
D.M. 21 Maggio 2001 G.U.R.I n.128 del 5/6/2001
Sede centrale, legale e clinico-didattica via Cerda 24, via Mariano Stabile 136, 90139 Palermo
Sedi periferiche: Alia (PA), Catania, Nuoro
Segreterie unificate tel 091 587732, fax 091 6117024
e-mail box@istitutotolman.it web http://www.istitutotolman.net

DIRETTORE E FONDATORE
Dott. Giovanni Lo Savio

Prot: 169/17

PALERMO, 14/07/2017

AL DIST.MO
DOTT. G. FRAU
DIR. GENERALE
ASSL 4 LANUSEI

AL DOTT. A.M. LOI
DIR. AMMINISTRATIVO
ASSL 4 LANUSEI
VIA PISCINAS n.5
LANUSEI (OG)

OGGETTO: Richiesta di convenzione tra l'Istituto Tolman e ASSL 4 Lanusei per l'espletamento del tirocinio formativo per gli allievi iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98.

L'Istituto Tolman, con sede in Palermo, via Cerda 24,

AVENDO

ottenuto dal MIUR il riconoscimento della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia per la sede di Palermo con D.M. del 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/06/2001, secondo quanto previsto dalla legge 18/02/1989, n. 56,

PREVEDENDO

in linea con l'art. 8 del D.M. 509/98, all'interno del programma di formazione, per i propri allievi, 200 ore annue al 1° e 2° anno di corso, e 150 ore annue al 3° e 4° anno di corso "dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblico o privati accreditati",

CHIEDE

A codesta spett.le ASSL, essendo scaduta la precedente convenzione stipulata in data 117/02/2014, deliberazione n. 50, di stipulare una nuova convenzione per favorire l'espletamento del tirocinio formativo degli Specializzandi iscritti all'Istituto Tolman, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, ai sensi dell'art. 8 del D.M. 509/98 del MIUR, secondo cui il tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati ha l'obiettivo "di confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda

articolata dell'utenza ed acquisire esperienza diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza".

Si invia, pertanto, in allegato bozza di convenzione. Qualora le S.L. ritenessero l'utilità di modificare la bozza mostriamo la nostra disponibilità. In tal caso si consiglia di comunicare le correzioni alla casella di posta elettronica della nostra Segreteria box@istitutotolman.net o all'indirizzo pec tolman@pec.istitutotolman.net. Nel ringraziare per l'attenzione, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma 4b del Regolamento n. 509/1998)

Con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di ragione e di legge,

TRA

L'ISTITUTO TOLMAN, Laboratorio di Scienze Cognitivo-Comportamentali, Scuola di Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, con sede legale in via Cerda 24, 90139 Palermo, (P. IVA 04267640821), nella persona del suo Direttore e Legale Rappresentante Dott. Giovanni Lo Savio, nato ad Alia (PA) il 18/02/1940, C.F. LSVGNN40B18A195S, quale Ente gestore della Scuola di Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale, di seguito indicato come "Istituto ".

- da una parte -

E

ASSL Lanusei, con sede legale in via _____, (P. IVA _____, rappresentata dal Dott. Giuseppe Frau, in qualità di Direttore Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale di Lanusei, nato a _____, di seguito indicata come "Azienda";

- dall'altra parte -

PREMESSO CHE

- L'Istituto, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica quale struttura idonea ad istituire corsi di specializzazione in psicoterapia previsti ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 162/82 è stato abilitato ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia, con Sede Principale a Palermo in via Cerda 24 e Via Mariano Stabile 136 , con D.M. 21/05/2001, G.U.R.I. n. 128 del 5/6/2001, e successivamente con Decreti

del MIUR, per le Sedi Periferiche di Alia (PA) (12/2/2002), Belpasso (CT) (5/8/2002) e Nuoro (23/09/03);

- L'art. 3 della Legge n. 56/1989 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle scuole di specializzazione universitarie; che, ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno cento (100) ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o enti privati accreditati/convenzionati col S.S.N. (Servizio Sanitario Nazionale), nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza; e che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i1 prevedono che, nell'atto di convenzione, debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

Nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 56/89 e successive integrazioni e modificazioni), il Direttore dell'Azienda e il Direttore dell'Istituto, concordano che gli allievi svolgano il tirocinio di formazione ed orientamento in attività di psicoterapia e di diagnostica clinica presso tutti i Servizi e Presidi dell'Azienda nei quali operano Psicoterapeuti, che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi.

Alla scuola di specializzazione, si accede con la laurea in medicina o in psicologia ed è obbligatoria l'iscrizione ai rispettivi albi professionali.
L'Istituto, assunto quanto indicato nell'art. 8, comma 2 del d.m. 509/1998, prevede che gli allievi svolgano 200 ore di tirocinio pratico al 1° e 2° anno, e 150 ore al 3° e 4° anno.
Al tirocinio saranno ammessi n. ___ allievi per anno, in tempi e modalità concordati precedentemente con i Responsabili designati dall'Azienda. I nominativi di quanti avranno accesso alle attività di tirocinio verranno comunicati dall'Istituto all'Ufficio addetto e alla Persona fisica designate dalla Azienda.

Art. 2

(Modalità di espletamento)

Lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento potrà essere seguito e verificato da un Supervisore designato dalla Scuola, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e dal Tutor indicato dall'Azienda e presente nell'Unità Operativa in cui di volta in volta l'allievo effettuerà il tirocinio.
Le ore di tirocinio saranno registrate su apposito documento predisposto dall'Istituto e controfirmate dal Responsabile della Azienda e dal tirocinante, e saranno accompagnate da un'attestazione relativa alle presenze e alle attività pratico-cliniche svolte.
L'Azienda potrà ammettere i tirocinanti a momenti formativi e informativi di loro interesse, organizzati dalla medesima.
Gli allievi non potranno essere utilizzati in sostituzione di personale dipendente.
Agli allievi verrà data la possibilità di svolgere l'attività di tirocinio, espletando in autonomia, ma previa autorizzazione del Tutor e su segnalazione all'Ente ospitante, le prestazioni clinico-psicologiche, per le quali hanno già conseguito l'abilitazione, con l'intento di favorire l'implementazione di valide competenze professionali e la maturazione di esperienza sul campo, indispensabili all'esercizio dell'attività di psicoterapia.
Il tirocinio di formazione e orientamento non costituisce rapporto di lavoro, e pertanto l'Azienda non assumerà, per effetto della presente convenzione e/o

dello svolgimento dell'attività in essa prevista, alcun tipo di obbligazione nei confronti del tirocinante.
La stipula della presente convenzione non comporterà l'assunzione di alcun onere economico a carico dell'Azienda.

Art. 3
(Obblighi del tirocinante)

Gli allievi sono tenuti a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento attenendosi alle indicazioni del Responsabile dell'Azienda e del Tutor;
- Osservare le norme disciplinari in essere per il personale di ruolo dello stesso profilo professionale;
- Rispettare scrupolosamente tutti i regolamenti interni che si applicano all'Azienda e al Servizio cui è assegnato, ivi comprese le disposizioni relative agli orari di lavoro e allo svolgimento di specifici incarichi e funzioni;
- Mantenere il segreto professionale e rispettare la riservatezza legata al regolamento aziendale sulla privacy riferita ad utenti e operatori (d.l. N.196/2003) con riguardo a tutte le informazioni di cui gli stessi possano venire a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio;
- Rispettare la normativa vigente in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La violazione di queste norme o condotte, incompatibili con un corretto funzionamento della struttura, comportano l'interruzione del tirocinio.

Art. 4
(Obblighi dell'Istituto in materia di Assicurazione)

L'Istituto garantisce che gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi e da assicurazione INAIL contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

In ogni caso la responsabilità operativa e professionale del Tirocinante verrà assimilata a quella del personale di ruolo in ordine a quanto previsto dal D.lgs 231/2001.

Art. 5

(Oneri)

La presente convenzione comporta i seguenti oneri:

per l'Istituto:

- La supervisione al tirocinante prevista dal programma concordato dai contraenti (V.di art. 2);
- La garanzia della presenza di copertura assicurativa di cui all'art. 4 realizzata dal singolo tirocinante, intestata allo stesso e stipulata presso un'assicurazione dallo stesso prescelta;
- La predisposizione della modulistica necessaria allo svolgimento del tirocinio.

per l'Azienda:

- La stesura di un progetto formativo e di orientamento rispondente alle necessità e ai principi prevalenti dell'Azienda;
- La disponibilità degli strumenti di psicodiagnostica ed ogni altra risorsa strumentale necessaria e/o funzionale all'espletamento delle prestazioni professionali previste per il tirocinante;
- La sicurezza, l'igiene, la partecipazione ad attività di aggiornamento
- Il tutoraggio;
- La certificazione a fine tirocinio nella forma predisposta per tempo dall'Istituto.

Art. 6

(Durata)

La presente convenzione, in analogia con il percorso di specializzazione, ha validità quadriennale ad inizio dalla data di stipula, salvo disdetta di una delle

parti da comunicarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Non è previsto il tacito rinnovo.
Qualora intervenissero in qualunque momento gravi e giustificati motivi, è facoltà di entrambe le parti esercitare immediatamente il recesso con disdetta da comunicare entro il termine 30 giorni.
Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere sottoposte all'esame degli organi deliberanti delle due parti convenute e concordate per iscritto.

Art. 7

(Controversia)

In caso di controversia, le parti eleggono la competenza del Foro di Siracusa.

letto, confermato e sottoscritto in_____lì,_____

Per l'ASSL di Lanusei
Il Direttore dell'Area Socio Sanitaria Locale
Dott. Giuseppe Frau _____

Per L'Istituto Tolman
Il Direttore
Dott. Giovanni Lo Savio _____